

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTI SANITARI	
	NELL'AMBITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 88/1999 A FAVORE DEI	
	DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3958 del 06/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)	
	DIPENDENTI DELLA SOCIETA' AUTOGUIDOVIE S.P.A.	
	TRA	
	AUTOGUIDOVIE S.p.A. , con sede legale in Milano, Via Marco Fabio Quintiliano n.	
	18, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00103400339, R.E.A. Milano n.	
	103484, Partita IVA n. 11907120155, PEC autoguidovie@pec.it, in persona dell' Ing.	
	Stefano Rossi, nella qualità di Amministratore Delegato, di seguito denominata	
	anche " Autoguidovie ",	
	E	
	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,	
	con sede legale in Milano, via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P. IVA 04724150968,	
	nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica	
	presso detta sede, di seguito denominata anche " Struttura sanitaria ",	
	congiuntamente denominate le " Parti " e singolarmente la " Parte ".	
	PREMESSO CHE	
	a) Autoguidovie esercita attività di trasporto pubblico mediante autobus e, nell'ambito	
	dell'organizzazione aziendale, impiega personale destinato a mansioni per le quali la	
	normativa vigente richiede specifici accertamenti di idoneità fisica e psicoattitudinale;	
	b) il D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 disciplina i criteri e le modalità per l'accertamento e	
	il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici	
	servizi di trasporto, comprese le autolinee;	
	c) Autoguidovie intende avvalersi della Struttura sanitaria, per quanto di rispettiva	
	competenza e nel rispetto delle disposizioni applicabili, per lo svolgimento degli	
	accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente con riferimento al personale	
	1	

interessato;

d) gli accertamenti relativi all'eventuale assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono effettuati, ove applicabili, secondo la disciplina specificamente prevista dalla normativa vigente e dagli atti di indirizzo e dagli accordi Stato-Regioni applicabili alla mansione;

e) la Struttura sanitaria dichiara di disporre delle competenze professionali, delle autorizzazioni, dei requisiti organizzativi e delle strutture necessari allo svolgimento delle attività sanitarie oggetto del presente Accordo, per quanto richiesto dalla normativa applicabile;

f) le Parti intendono disciplinare esclusivamente le modalità attraverso le quali Autoguidovie potrà richiedere alla Struttura sanitaria gli accertamenti sanitari sopra indicati, nonché le relative condizioni economiche e organizzative, senza attribuire alla presente pattuizione natura di affidamento in esclusiva, di appalto o di contratto di fornitura continuativa di servizi;

g) le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1.1. Il presente Accordo disciplina le modalità di accesso del personale di Autoguidovie agli accertamenti sanitari effettuati dalla Struttura sanitaria ai fini della verifica dell'idoneità fisica e psicoattitudinale prevista dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

1.2. In particolare, potranno essere richiesti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in relazione alla specifica posizione lavorativa interessata:

	• accertamenti per l'ammissione in servizio;	
	• accertamenti di revisione;	
	• ulteriori accertamenti sanitari previsti dalla disciplina applicabile;	
	• accertamenti integrativi, clinici, strumentali o di laboratorio, quando necessari	
	ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;	
	• accertamenti relativi all'assenza di tossicodipendenza o all'assunzione di	
	sostanze stupefacenti o psicotrope, nei casi e con le modalità previste dalla	
	normativa vigente.	
	1.3. La tipologia dell'accertamento richiesto sarà indicata da Autoguidovie al	
	momento della prenotazione, secondo le modalità concordate tra le Parti.	
	1.4. Gli accertamenti saranno effettuati presso la sede della Struttura sanitaria	
	ovvero presso altra sede da questa previamente indicata e idonea allo svolgimento	
	delle attività sanitarie richieste.	
	1.5. Il presente Accordo non comporta alcun obbligo di conferimento di un numero	
	minimo di accertamenti, né attribuisce alla Struttura sanitaria alcun diritto di esclusiva	
	nei confronti di Autoguidovie.	
	ART. 2 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ACCERTAMENTI	
	2.1. Le richieste di accertamento saranno effettuate da Autoguidovie attraverso i	
	referenti individuati dalle Parti e secondo le modalità organizzative concordate.	
	2.2. La Struttura sanitaria provvederà alla programmazione degli appuntamenti	
	compatibilmente con la propria organizzazione e con la disponibilità delle strutture e	
	dei professionisti competenti.	
	2.3. La Struttura sanitaria assicura che gli accertamenti siano effettuati da	
	professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e secondo	
	3	

	le regole professionali e sanitarie vigenti.	
	2.4. L'attività sanitaria sarà svolta in autonomia professionale, nel rispetto delle	
	disposizioni normative e deontologiche applicabili.	
	2.5. Gli eventuali accertamenti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente ricompresi	
	nella specifica tipologia richiesta saranno effettuati esclusivamente quando ritenuti	
	necessari dal professionista sanitario competente e saranno previamente comunicati	
	ad Autoguidovie, ove ciò sia possibile senza pregiudicare l'attività sanitaria o gli	
	obblighi di legge.	
	ART. 3 – ESITO DEGLI ACCERTAMENTI	
	3.1. Al termine degli accertamenti sarà formulato il giudizio o la certificazione prevista	
	dalla normativa applicabile, secondo le competenze attribuite al professionista	
	sanitario incaricato.	
	3.2. Autoguidovie riceverà esclusivamente le informazioni che la legge consente o	
	impone di comunicare al datore di lavoro, e in particolare, ove previsto, il giudizio di	
	idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni o limitazioni connesse allo	
	svolgimento della mansione.	
	3.3. Restano nella disponibilità e sotto la responsabilità del professionista sanitario	
	competente la documentazione sanitaria, le informazioni diagnostiche, anamnestiche	
	e ogni altro dato sanitario acquisito nell'ambito dell'accertamento, secondo quanto	
	previsto dalla normativa vigente.	
	3.4. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di	
	consentire ad Autoguidovie l'accesso a dati sanitari eccedenti quelli che la normativa	
	consente al datore di lavoro di conoscere.	
	ART. 4 – ACCERTAMENTI RELATIVI A SOSTANZE STUPEFACENTI O	

PSICOTROPE

4.1. Gli accertamenti finalizzati alla verifica dell'assenza di tossicodipendenza o dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope saranno effettuati esclusivamente nei casi in cui siano previsti dalla normativa vigente in relazione alla mansione svolta.

4.2. Tali accertamenti saranno eseguiti secondo le procedure, le garanzie, le modalità di prelievo, conservazione, analisi ed eventuale conferma previste dalla disciplina vigente e dagli accordi applicabili.

4.3. L'esito sarà comunicato ad Autoguidovie nei soli termini e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nel rispetto della riservatezza dell'interessato e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4.4. La tipologia di accertamento tossicologico eventualmente richiesta sarà indicata da Autoguidovie al momento della prenotazione, fermo restando che l'esecuzione degli accertamenti e la relativa valutazione sanitaria rimangono di esclusiva competenza dei professionisti sanitari.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

5.1. Per gli accertamenti effettuati ai sensi del presente Accordo saranno applicati i
corrispettivi di seguito indicati:

- Visite di assunzione - € 338,61;

▪ Visite di assunzione con determinazione sostanze stupefacenti o psicotrope - €	438,61:
--	---------

- Visite di revisione - € 190.01;

▪ Visite di revisione con determinazione sostanze stupefacenti o psicotrope - € 290.01.

	La tipologia di accertamento dovrà essere sempre segnalata al momento della richiesta di prenotazione.	
	Le visite mediche previste e gli accertamenti sanitari verranno effettuati di norma presso gli ambulatori della SC Medicina del Lavoro della Fondazione, siti in Milano, via Francesco Sforza 35, presso il padiglione Devoto, piano terra.	
	5.2. Gli importi indicati nell'art. 4 si intendono riferiti alla specifica tipologia di accertamento e comprendono le attività cliniche e diagnostiche espressamente indicate per ciascuna prestazione.	
	5.3. Eventuali accertamenti ulteriori non ricompresi nell'art. 4 saranno addebitati separatamente sulla base del tariffario della Struttura sanitaria vigente al momento dell'effettuazione, previa comunicazione ad Autoguidovie e, ove necessario, preventiva autorizzazione.	
	5.4. Le tariffe potranno essere modificate esclusivamente mediante accordo scritto tra le Parti.	
	5.5. Il presente Accordo non determina un obbligo di spesa minima da parte di Autoguidovie.	
	ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	6.1. Gli accertamenti effettuati saranno fatturati con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.	
	6.2. Le fatture saranno emesse in formato elettronico secondo la normativa vigente e secondo le indicazioni amministrative comunicate da Autoguidovie.	
	6.3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante piattaforma PagoPA	
	6.4. La fattura dovrà riportare, ove richiesto, i riferimenti necessari all'identificazione	
	6	

delle attività effettuate, evitando l'indicazione di dati sanitari non necessari ai fini amministrativi e contabili.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

7.1. Ciascuna Parte risponde delle attività e degli adempimenti che la normativa pone a suo carico.

7.2. La Struttura sanitaria garantisce di disporre, per tutta la durata del presente Accordo, delle autorizzazioni, abilitazioni e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività sanitarie oggetto del presente Accordo.

7.3. La Struttura sanitaria dichiara di essere dotata di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

7.4. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di propria competenza.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

8.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di ogni altra disposizione applicabile.

8.2. I dati relativi alla salute e gli altri dati appartenenti a categorie particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Le Parti operano, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per le finalità di rispettiva competenza, in qualità di autonomi titolari del trattamento.

La Struttura sanitaria e i professionisti sanitari coinvolti nell'attività operano nel rispetto dell'autonomia professionale, del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati sanitari previsti dalla normativa vigente.

	I professionisti sanitari inseriti nell'organizzazione della Struttura sanitaria trattano i	
	dati personali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e sotto l'autorità della Struttura	
	medesima, ai sensi della normativa applicabile.	
	8.4. Autoguidovie riceverà esclusivamente le informazioni necessarie per	
	l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e	
	sicurezza sul lavoro e dalla disciplina applicabile al personale addetto ai pubblici	
	servizi di trasporto.	
	8.5. Qualora, in relazione a specifiche attività, sia necessario disciplinare un rapporto	
	di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti	
	provvederanno mediante apposito atto, ove ne ricorrano i presupposti giuridici.	
	8.6. La sottoscrizione del presente Accordo non comporta, di per sé, l'automatica	
	qualificazione della Struttura sanitaria quale Responsabile del trattamento per tutti i	
	trattamenti effettuati nell'ambito delle attività sanitarie.	
	ART. 9 – RISERVATEZZA	
	9.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano a	
	conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo, nei limiti previsti	
	dalla legge.	
	9.2. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che debbano essere	
	comunicate in adempimento di un obbligo di legge, di un provvedimento dell'autorità	
	competente o di un obbligo professionale.	
	9.3. Restano ferme le specifiche disposizioni in materia di segreto professionale e di	
	riservatezza dei dati sanitari.	
	ART. 10 – DURATA E RECESSO	
	10.1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione per la durata	
	8	

	di n. 12 mesi, salvo quanto previsto dal presente articolo.	
	10.2. Ciascuna Parte potrà recedere dall'Accordo mediante comunicazione scritta all'altra Parte, con un preavviso di 30 giorni , senza che ciò pregiudichi gli accertamenti già prenotati e quelli già effettuati.	
	10.3. Alla cessazione dell'Accordo resteranno ferme le obbligazioni maturate anteriormente alla data di efficacia del recesso.	
	10.4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.	
	ART. 11 – AUTONOMIA DELLE PARTI	
	11.1. Il presente Accordo disciplina esclusivamente i rapporti tra Autoguidovie e la Struttura sanitaria connessi all'accesso e allo svolgimento degli accertamenti sanitari oggetto dell'Accordo.	
	11.2. Il presente Accordo non costituisce rapporto di lavoro, associazione, società, mandato generale, rappresentanza, concessione di esclusiva, affidamento di quantitativi minimi o contratto di somministrazione di personale.	
	11.3. Ciascuna Parte mantiene la piena autonomia organizzativa, gestionale e professionale nell'ambito delle attività di propria competenza.	
	11.4. Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Struttura sanitaria e dai professionisti sanitari competenti in autonomia e secondo le rispettive responsabilità professionali.	
	ART. 12 – COMUNICAZIONI E REFERENTI	
	12.1. Per le comunicazioni relative alla gestione del presente Accordo, le Parti individuano i seguenti referenti:	

	Per	Autoguidovie
		S.p.A.
	Nome e cognome: Silvia Penolazzi	
	Qualifica: Impiegato	
	E-mail: spenolazzi@autoguidovie.it	
	PEC: Autoguidovie@pec.it	
	Nome e cognome: Manuel Cammarata	
	Qualifica: Impiegato	
	E-mail: mcammarata@autoguidovie.it	
	PEC: Autoguidovie@pec.it	
	Per	la
		Struttura
		sanitaria
	Nome e cognome: Lucia Rebellato	
	Qualifica: Impiegata amministrativa	
	E-mail: medicinalavoro@policlinico.mi.it	
	PEC: protocollo@pec.policlinico.mi.it	
	12.2. Le comunicazioni aventi ad oggetto modifiche del presente Accordo, recesso o	
	cessazione dello stesso dovranno essere effettuate per iscritto mediante PEC o altro	
	mezzo idoneo a comprovare la ricezione.	
	ART. 13 – NORMATIVA APPLICABILE	
	13.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si applicano	
	le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento, per quanto	
	applicabile:	
	• al D.M. 23 febbraio 1999, n. 88;	
	• al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;	
	• al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	10	

	• al Regolamento (UE) 2016/679;	
	• al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;	
	• alla disciplina vigente in materia di accertamento dell'assenza di	
	tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per	
	i lavoratori addetti a mansioni a rischio;	
	• alle ulteriori disposizioni nazionali, regionali e professionali applicabili agli	
	accertamenti oggetto del presente Accordo.	
	13.2. In caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari	
	incompatibili con una o più previsioni del presente Accordo, le Parti si impegnano ad	
	adeguare tempestivamente le relative disposizioni.	
	ART. 14 – FORO COMPETENTE	
	14.1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente	
	Accordo, che non sia possibile risolvere bonariamente, sarà competente in via	
	esclusiva il Foro di Milano, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla	
	legge.	
	ART. 15 - ONERI E REGISTRAZIONE	
	La presente Convenzione:	
	▪ è soggetta ad imposta di bollo a carico di Autoguidovie, ai sensi del D.P.R. del	
	26 ottobre 1972 n. 642;	
	▪ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO, MOGC E ANTICORRUZIONE	
	16.1 La Fondazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico e della Politica	
	per la prevenzione della corruzione adottati da AUTOGUIDOVIE, pubblicati sul	
	11	

	relativo sito istituzionale, e si impegna, nell'esecuzione del presente Accordo, al rispetto dei relativi principi per quanto applicabili al rapporto e compatibili con la propria natura di ente di diritto pubblico e con la normativa e la disciplina ad essa applicabili. AUTOGUIDOVIE dichiara, a sua volta, di prendere atto e di impegnarsi, per quanto applicabile al presente rapporto, al rispetto dei principi contenuti nel Codice di comportamento della Fondazione e delle disposizioni e misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza adottate dalla Fondazione ai sensi della normativa vigente e pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del relativo sito istituzionale, per quanto applicabili al rapporto e compatibili con la propria natura privatistica e con la normativa e la disciplina ad essa applicabili. Resta inteso che il richiamo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da AUTOGUIDOVIE ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 non comporta l'assoggettamento della Fondazione alle disposizioni organizzative interne proprie di AUTOGUIDOVIE, fatti salvi i principi e gli obblighi pertinenti all'esecuzione del presente Accordo. 16.2 Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la violazione grave, nell'esecuzione del rapporto, degli obblighi di legalità e di prevenzione della corruzione di cui al presente articolo, con particolare riferimento a condotte di natura corruttiva o comunque finalizzate all'attribuzione o all'ottenimento di vantaggi indebiti. La Parte che intenda avvalersi della presente clausola ne dà comunicazione scritta all'altra Parte, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni effettivamente subiti e causalmente riconducibili alla condotta contestata.	
	12	

ART.17 – DISPOSIZIONI FINALI

17.1. Il presente Accordo costituisce l'espressione della volontà delle Parti in relazione alle materie in esso disciplinate.

17.2. Eventuali allegati potranno essere concordati per iscritto tra le Parti.

17.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una disposizione del presente Accordo
non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni, che continueranno a produrre i
propri effetti nella misura consentita dalla legge.

17.4. Il presente Accordo è sottoscritto mediante firma digitale ovvero con altre modalità consentite dalla normativa vigente.

Milano.

Per **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

dott. Matteo Stocco

Per **AUTOGUIDOVIE S.p.A.**

Il Responsabile

Ing. Stefano Rossi.

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del

D.lgs 39/9,3 art. 3, c.2